

Dott. Mauro ROVIDA
 Dott. Francesca RAPETTI
 Dott. Luca GIACOMETTI
 Dott. Barbara MARINI
 Dott. Micaela MARINI
 Dott. Paolo PICCARDO

Telef.: +39 010 876.641 – Fax: +39 010 874.399
 e mail: segreteria@studiorovida.it



Dott. Luca Andrea CIDDA
 Dott. Pietro GRONDONA
 Dott. Davide FERRANDO

Telef.: +39 010 36.26.530 – Fax: +39 010 36.28.935
 e mail: studio@studiociddagrondona.com

16128 GENOVA - Via Corsica 2/17-18

Ai Signori Clienti

Genova, 24 gennaio 2011

Circolare n. 8/2011

OGGETTO: Legge di stabilità 2011 (L. 13.12.2010 n. 220) - Principali novità in materia di lavoro e previdenza

INDICE

1 Premessa	3
2 Sgravi contributivi sui premi di produttività “di secondo livello”	3
3 Interventi a sostegno del reddito dei lavoratori	4
3.1 <i>Impiego di lavoratori sospesi beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito in progetti di formazione o riqualificazione</i>	4
3.1.1 Lavoratori utilizzabili nei progetti di formazione o riqualificazione	4
3.1.2 Corresponsione al lavoratore della differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione	5
3.1.3 Necessità della previa stipulazione di accordi in sede istituzionale	5
3.1.4 Provvedimento attuativo	5
3.2 <i>Aumento dell'integrazione salariale in caso di contratti di solidarietà “difensivi”</i>	5
3.2.1 Contratti di solidarietà “difensivi” rientranti nell’ambito di applicazione della norma	5
3.2.2 Ammontare del trattamento di integrazione salariale	5
3.2.3 Provvedimento attuativo	6
3.3 <i>Erogazione anticipata dei trattamenti di sostegno al reddito per finalità di “autoimpiego”</i>	6
3.3.1 Lavoratori interessati	6
3.3.2 Misura della prestazione	6
3.3.3 Necessità della previa interruzione del rapporto di lavoro	7
3.3.4 Provvedimento attuativo	7
3.4 <i>Requisiti per l’accesso all’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali</i>	7
3.5 <i>Contribuzione figurativa integrativa per beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito</i>	7
3.6 <i>Proroga di ammortizzatori sociali già previsti dal DL 185/2008</i>	8
3.7 <i>Concessione e proroga di ammortizzatori sociali in deroga</i>	8
4 Incentivi all’assunzione di lavoratori beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito	9
4.1 <i>Incentivo all’assunzione di beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga</i>	9
4.1.1 Misura della prestazione e modalità di erogazione	9
4.1.2 Indicazioni operative	9



4.2	<i>Riduzione contributiva per l'assunzione di lavoratori beneficiari dell'indennità ordinaria di disoccupazione o in mobilità</i>	9
4.3	<i>Incentivo all'assunzione di lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione ordinaria o speciale per l'edilizia</i>	10
4.3.1	Misura della prestazione e modalità di erogazione	10
4.3.2	Provvedimento attuativo	11
5	Agevolazioni contributive per il settore agricolo	11
6	Soppressione dell'incremento delle aliquote contributive	11



1 PREMESSA

La L. 13.12.2010 n. 220 costituisce la legge di stabilità per il 2011 (*ex lege finanziaria*).

Anche in materia di lavoro e previdenza, la legge di stabilità 2011 contiene un numero limitato di disposizioni, essenzialmente volte a prorogare una serie di misure in scadenza il 31.12.2010, nell'ambito delle quali è possibile distinguere tra:

- misure finalizzate ad incentivare l'incremento della produttività del lavoro e della competitività delle imprese. In particolare, saranno di seguito esaminate le disposizioni concernenti la concessione, anche per il 2011, di sgravi contributivi sulle erogazioni previste a titolo di premio di produttività o di risultato da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali (per quanto riguarda la proroga, per il 2011, delle misure di "detassazione" dei premi di produttività, si rinvia, invece, alla precedente Informativa sulle novità fiscali);
- misure "anti-crisi", finalizzate a fronteggiare gli effetti negativi dell'attuale congiuntura economica, attraverso:
 - il potenziamento degli strumenti di tutela e di integrazione del reddito dei lavoratori in caso di sospensione dal lavoro o di perdita dell'occupazione (concessione e proroga di ammortizzatori sociali, adottati anche in deroga alla disciplina ordinaria);
 - la concessione di incentivi ai datori di lavoro per l'assunzione di particolari categorie di soggetti destinatari di trattamenti di sostegno al reddito.

Verranno, inoltre, di seguito brevemente analizzate le disposizioni della L. 220/2010 che:

- confermano le agevolazioni contributive stabilite a favore dei datori di lavoro agricoli operanti in zone svantaggiate;
- annullano l'aumento dello 0,09% dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori che era previsto, con decorrenza dall'1.1.2011, dalla L. 247/2007.

Entrata in vigore

La legge di stabilità 2011 è entrata in vigore l'1.1.2011.

Provvedimenti attuativi

L'effettiva operatività di gran parte delle misure in essa previste, tuttavia, risulta subordinata all'emanazione di specifici provvedimenti attuativi.

2 SGRAVI CONTRIBUTIVI SUI PREMI DI PRODUTTIVITÀ "DI SECONDO LIVELLO"

Viene confermata, anche per il 2011, la possibilità di fruire di riduzioni contributive sulle componenti della retribuzione correlate alla produttività del lavoro e al raggiungimento di risultati aziendali (c.d. premi di produttività o di risultato), previste dalla contrattazione collettiva di secondo livello.

In particolare, per il periodo dall'1.1.2011 al 31.12.2011, viene prevista la concessione di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro:

- con riguardo alle somme:
 - erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto disposto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali;
 - correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, nonché all'andamento economico o agli utili d'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;



- secondo i seguenti criteri:
 - l'importo annuo complessivo delle erogazioni ammesse allo sgravio è stabilito entro il limite massimo del 5% della retribuzione contrattuale percepita da ciascun lavoratore;
 - con riferimento alla suddetta quota di erogazioni, è riconosciuto, a seguito di presentazione di apposita domanda, uno sgravio del 25% sui contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro e pari al totale dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori;
- nel limite di spesa di 650 milioni di euro.

Provvedimento attuativo

Anche in relazione al 2011, al fine di dare attuazione alla suddetta disposizione e rendere operativo il beneficio, dovrà essere emanato un apposito DM.

Con riguardo agli anni precedenti, si ricorda che, sino ad oggi, sono intervenuti:

- per l'anno 2008, il DM 7.5.2008, che ha fissato l'importo massimo degli emolumenti ammessi allo sgravio nella misura del 3% della retribuzione contrattuale percepita;
- per i premi corrisposti nel 2009, il DM 17.12.2009, che ha ridotto detto importo dal 3% al 2,25%.

Deve, invece, ancora essere emanato il DM che definisca l'importo massimo delle erogazioni ammesse allo sgravio, nonché le modalità di accesso al medesimo, con riferimento ai premi erogati nel 2010.

3 INTERVENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO DEI LAVORATORI

La L. 220/2010 stanziava risorse per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali, disponendo la proroga di numerosi istituti di sostegno del reddito, alcuni dei quali già presenti da molti anni nel nostro ordinamento, altri introdotti, in via sperimentale, nel corso degli anni 2009 e 2010.

Condizione generale per l'accesso a qualsiasi trattamento di sostegno al reddito

Prima di passare all'esame delle novità, è opportuno ricordare che:

- il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito previsto dalla legislazione in materia di ammortizzatori sociali (qualsiasi tipologia di indennità di disoccupazione, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, a regime o in deroga, ecc.) è subordinato alla dichiarazione del lavoratore di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale (c.d. DID);
- qualora il lavoratore rifiuti di sottoscrivere tale dichiarazione ovvero, una volta sottoscritta, rifiuti un percorso di riqualificazione professionale o un lavoro congruo, perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i soli diritti già maturati.

3.1 IMPIEGO DI LAVORATORI SOSPESI BENEFICIARI DI TRATTAMENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO IN PROGETTI DI FORMAZIONE O RIQUALIFICAZIONE

Viene prevista, anche per il 2011, la possibilità, per l'impresa di appartenenza, di utilizzare i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro in progetti di formazione o riqualificazione, che possono includere lo svolgimento di attività produttiva connessa all'apprendimento (c.d. formazione "on the job").

3.1.1 Lavoratori utilizzabili nei progetti di formazione o riqualificazione

Rientrano nel campo di applicazione della norma i lavoratori che:



- risultino ancora in forza presso il datore di lavoro, ancorché interessati da riduzioni o sospensioni dell'attività lavorativa;
- siano già destinatari di trattamenti di sostegno al reddito, quali:
 - cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, a regime o in deroga;
 - integrazione salariale per contratti di solidarietà;
 - indennità ordinaria di disoccupazione non agricola riconosciuta ai lavoratori di aziende non destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, sospesi per crisi aziendali od occupazionali.

3.1.2 Corresponsione al lavoratore della differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione

I lavoratori sospesi impiegati in un progetto di formazione o riqualificazione conservano integralmente il godimento del trattamento integrativo del reddito.

Essi, inoltre, hanno diritto alla corresponsione a titolo retributivo, da parte del datore di lavoro, della differenza tra:

- la retribuzione cui avrebbero diritto in condizioni di normale attività;
- il trattamento di sostegno al reddito percepito.

3.1.3 Necessità della previa stipulazione di accordi in sede istituzionale

L'inserimento dei lavoratori nelle attività ricomprese nei progetti in discorso presuppone la sottoscrizione di uno specifico accordo da parte del datore di lavoro, presso il Ministero del Lavoro, con le medesime parti sociali sottoscrittrici dell'accordo relativo agli ammortizzatori sociali.

3.1.4 Provvedimento attuativo

Ai fini dell'individuazione delle modalità attuative della proroga al 2011 della misura in esame, la L. 220/2010 rinvia, inoltre, ad uno specifico DM.

Si ricorda che, con riferimento al biennio 2009 - 2010, è stato emanato il DM 18.12.2009 n. 49281.

3.2 AUMENTO DELL'INTEGRAZIONE SALARIALE IN CASO DI CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ "DIFENSIVI"

Viene confermato, anche per il 2011, l'incremento del 20% dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale previsto a favore dei lavoratori in caso di ricorso ai contratti di solidarietà "difensivi" da parte di aziende rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria.

3.2.1 Contratti di solidarietà "difensivi" rientranti nell'ambito di applicazione della norma

Per contratti di solidarietà "difensivi" si intendono i contratti collettivi aziendali, stipulati dal datore di lavoro e dalle rappresentanze sindacali, con i quali viene stabilita una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale.

La disposizione in questione:

- si applica ai soli contratti di solidarietà "difensivi" stipulati dalle aziende rientranti nell'ambito di operatività del trattamento straordinario di integrazione salariale;
- non riguarda i restanti contratti di solidarietà, conclusi dalle aziende escluse dall'intervento della CIGS.

3.2.2 Ammontare del trattamento di integrazione salariale



A fronte della stipulazione di contratti di solidarietà “difensivi”, è prevista l'erogazione al lavoratore, da parte dell'INPS, di un trattamento di integrazione salariale, finalizzato a compensare in parte la retribuzione persa a causa della contrazione delle ore lavorative.

Anche nel 2011, l'ammontare del suddetto trattamento sarà pari all'80% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, anziché al 60%.

3.2.3 Provvedimento attuativo

Con riferimento al periodo 1.7.2009 - 31.12.2010, le modalità attuative della disciplina in esame sono state definite dal DM 17.11.2009 n. 48295.

Poiché la L. 220/2010 non prevede espressamente l'adozione di un nuovo DM in relazione alla proroga della misura per il 2011, dovrà essere chiarito se possano continuare ad applicarsi tali disposizioni o se sia necessaria l'emanazione di un ulteriore provvedimento attuativo.

3.3 EROGAZIONE ANTICIPATA DEI TRATTAMENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO PER FINALITÀ DI “AUTOIMPIEGO”

Vengono prorogate al 2011 le disposizioni che consentono ai lavoratori destinatari di determinate forme di sostegno al reddito di richiedere l'erogazione anticipata del trattamento ancora spettante, qualora intendano:

- intraprendere un'attività di lavoro autonomo;
- avviare un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa;
- associarsi in cooperativa.

3.3.1 Lavoratori interessati

Destinatari della misura in oggetto sono:

- i lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga e i lavoratori di aziende non destinate a erogare trattamenti di integrazione salariale, sospesi per crisi aziendali od occupazionali, che beneficino dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola;
- i percettori di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria (a regime), sia in caso di sospensione “a zero ore” che di riduzione di orario o rotazione, e i percettori di integrazione salariale nell'ambito di contratti di solidarietà “difensivi”.

Si ricorda che l'ordinamento prevede un analogo incentivo, disciplinato dalla L. 223/91, anche a favore dei lavoratori in mobilità, percettori della relativa indennità.

3.3.2 Misura della prestazione

A fronte della richiesta per le finalità di “autoimpiego” sopra indicate, è prevista la liquidazione:

- a favore dei lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga o sospesi per crisi aziendali od occupazionali, del relativo trattamento di sostegno al reddito per il numero di mensilità autorizzate e non ancora percepite;
- a favore dei lavoratori già percettori di un trattamento di CIG ordinaria o straordinaria o coinvolti in contratti di solidarietà “difensivi”:
 - del relativo trattamento di sostegno al reddito per il numero di mensilità autorizzate e non ancora percepite;
 - nonché del trattamento di mobilità per un numero massimo di 12 mensilità, in caso di CIG per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o, comunque, di dichiarazione di esubero strutturale del personale,



qualora il lavoratore abbia un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 effettivamente lavorati.

3.3.3 Necessità della previa interruzione del rapporto di lavoro

In caso di CIG ordinaria o straordinaria, di contratti di solidarietà, di CIG in deroga o di sospensione per crisi aziendali od occupazionali, il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza.

3.3.4 Provvedimento attuativo

Con riferimento al biennio 2009 - 2010, le modalità attuative della disciplina in esame sono state definite dal DM 18.12.2009 n. 49409.

Poiché la L. 220/2010 non prevede espressamente l'adozione di un nuovo DM in relazione alla proroga della misura per il 2011, dovrà essere chiarito se possano continuare ad applicarsi tali disposizioni o se sia necessaria l'emanazione di un ulteriore provvedimento attuativo.

3.4 REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'INDENNITÀ ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE NON AGRICOLA CON REQUISITI NORMALI

Viene prorogata all'anno 2011 la possibilità di computare, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo utile all'accesso all'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali (accreditamento di almeno 52 settimane di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione), anche i periodi svolti, in via esclusiva, sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto:

- nei due anni precedenti (2009 e 2010);
- nella misura massima di 13 settimane.

Provvedimento attuativo

L'attuazione della proroga al 2011 della misura di carattere sperimentale in esame avverrà:

- con le modalità che saranno definite da un successivo DM;
- nel limite di importo – comunque non superiore a quello stabilito per il 2010 – che verrà individuato dal medesimo DM, anche a seguito del monitoraggio degli effetti della sperimentazione svolta in tale anno.

3.5 CONTRIBUZIONE FIGURATIVA INTEGRATIVA PER BENEFICIARI DI TRATTAMENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO

Anche in relazione all'anno 2011, è previsto il riconoscimento, in via temporanea (fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e, comunque, non oltre il 31.12.2011), della contribuzione figurativa integrativa ai lavoratori che:

- siano beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro, ossia non erogato a seguito di cassa integrazione guadagni o contratto di solidarietà, bensì a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (es. indennità di disoccupazione in caso di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro, indennità di mobilità);
- abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva;
- accettino un'offerta di lavoro che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello corrispondente alle mansioni di provenienza.



Provvedimento attuativo

L'attuazione della proroga al 2011 della misura sperimentale in esame avverrà:

- con le modalità che saranno definite da un successivo DM;
- nel limite di importo – comunque non superiore a quello stabilito per il 2010 – che verrà individuato dal medesimo DM, anche a seguito del monitoraggio degli effetti della sperimentazione svolta in tale anno.

Con riferimento al predetto anno 2010, è stato emanato il DM 30.7.2010.

3.6 PROROGA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI GIÀ PREVISTI DAL DL 185/2008

Vengono prorogate, anche per l'anno 2011, le disposizioni dell'art. 19 del DL 185/2008 che prevedono, nei limiti delle risorse appositamente stanziare:

- la possibilità di erogare ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di mobilità, in caso di licenziamento o comunque di cessazione del rapporto di lavoro, un trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità;
- la possibilità di concedere trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti:
 - delle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti;
 - delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti;
 - delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti;
- la possibilità di iscrivere nelle liste di mobilità (pur senza percezione dell'indennità di mobilità) i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro da aziende che occupino fino a 15 dipendenti, al fine di facilitarne il reimpiego, attraverso la concessione di sgravi contributivi ai datori di lavoro che procedano alla loro assunzione;
- la possibilità, anche per le imprese non rientranti nell'ambito di applicazione della CIGS, di stipulare contratti di solidarietà "difensivi" (ossia contratti collettivi aziendali che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale), beneficiando di determinate agevolazioni;
- lo stanziamento di somme per il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della CIGS per crisi aziendale nei casi di cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi.

3.7 CONCESSIONE E PROROGA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA

Viene estesa al 2011, nei limiti delle risorse appositamente stanziare, la possibilità, per il Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di:

- disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, la concessione di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale in deroga alla normativa vigente, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;
- prorogare, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, i trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale in deroga concessi nell'anno 2010. La misura dei trattamenti corrisposti in base ai suddetti provvedimenti ministeriali di proroga è ridotta (rispetto all'importo iniziale):
 - del 10%, in caso di prima proroga;
 - del 30%, nel caso di seconda proroga;



- del 40%, nel caso di proroghe successive.

Anzianità lavorativa per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga

È confermato che:

- l'ammissione del lavoratore a trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga è subordinata al conseguimento di un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 90 giorni alla data della richiesta del trattamento;
- l'accesso alla mobilità in deroga presuppone un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato, con possibilità di computare anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione separata INPS ex L. 335/95 per i soggetti che abbiano conseguito, in regime di monocommittenza, un reddito superiore a 5.000,00 euro complessivamente riferito a dette mensilità.

4 INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE DI LAVORATORI BENEFICIARI DI TRATTAMENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO

4.1 INCENTIVO ALL'ASSUNZIONE DI BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA

Viene confermata la previsione della concessione, nei limiti delle risorse appositamente stanziare, di un incentivo a carico dell'INPS a favore dei datori di lavoro che:

- non abbiano in atto sospensioni dal lavoro con intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria;
- senza esservi tenuti, assumano lavoratori aventi diritto ad ammortizzatori sociali in deroga, in quanto licenziati o sospesi, per cessazione totale o parziale dell'attività o per intervento di procedura concorsuale, da imprese non rientranti nell'ambito di applicazione della CIGS.

Ai fini dell'accesso all'incentivo è, inoltre, necessario che tra il datore di lavoro che assume e l'impresa da cui proviene il lavoratore non vi sia sostanziale coincidenza degli assetti proprietari, né intercorrano rapporti di collegamento o di controllo (in tali casi, il beneficio può, peraltro, essere riconosciuto qualora l'assunzione avvenga dopo 6 mesi dal licenziamento).

4.1.1 Misura della prestazione e modalità di erogazione

L'agevolazione in discorso consiste nella corresponsione al datore di lavoro – mediante conguaglio con le somme dallo stesso dovute all'INPS a titolo di contributi previdenziali – di un incentivo pari all'indennità che sarebbe spettata al lavoratore assunto (con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa) per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non ancora erogate.

4.1.2 Indicazioni operative

Con riferimento agli anni 2009 e 2010, le condizioni e le modalità per la fruizione dell'incentivo per l'assunzione di destinatari di ammortizzatori sociali in deroga sono state illustrate e specificate mediante appositi provvedimenti dell'INPS.

In relazione alla proroga della misura per il 2011, dovrà essere chiarito se si possa continuare a fare riferimento a tali indicazioni.

4.2 RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PER L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI BENEFICIARI DELL'INDENNITÀ ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE O IN MOBILITÀ

Viene prorogato al 2011 il regime contributivo agevolato introdotto, in via sperimentale, per l'anno 2010, al fine di incentivare il reimpiego di lavoratori disoccupati, destinatari di determinati trattamenti di sostegno al reddito.



In particolare, le agevolazioni consistono:

- nel riconoscimento, comunque non oltre il 31.12.2011, della riduzione contributiva prevista per l'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (quota di contribuzione a carico del datore di lavoro pari al 10%) a favore dei datori di lavoro che assumano lavoratori:
 - beneficiari dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali;
 - che abbiano almeno 50 anni di età;
- nel prolungamento, fino alla data di maturazione, in capo al lavoratore, del diritto al pensionamento e, comunque, non oltre il 31.12.2011, della durata della riduzione contributiva di cui al punto precedente a favore dei datori di lavoro che assumano soggetti:
 - in mobilità o percettori dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali;
 - che abbiano maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva.

Provvedimento attuativo

L'attuazione della proroga al 2011 delle suddette misure sperimentali avverrà:

- con le modalità che saranno definite da un successivo DM;
- nel limite di importo – comunque non superiore a quello stabilito per il 2010 – che verrà individuato dal medesimo DM, anche a seguito del monitoraggio degli effetti della sperimentazione svolta in tale anno.

Si ricorda che, con riferimento all'anno 2010, le modalità attuative delle disposizioni in esame sono state definite dal DM 26.7.2010 n. 53343.

4.3 INCENTIVO ALL'ASSUNZIONE DI LAVORATORI BENEFICIARI DELL'INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA O SPECIALE PER L'EDILIZIA

Sempre nell'ambito degli aiuti all'occupazione, viene inoltre prevista, anche con riferimento al 2011, la concessione di un incentivo a carico dell'INPS a favore dei datori di lavoro che:

- non abbiano in atto sospensioni dal lavoro con intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria;
- senza esservi tenuti, assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori destinatari:
 - dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali;
 - ovvero dell'indennità speciale di disoccupazione prevista per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;
- non abbiano proceduto, nei 12 mesi precedenti, a riduzioni di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere.

Ai fini dell'accesso all'incentivo è, inoltre, necessario che tra il datore di lavoro che assume e l'impresa da cui proviene il lavoratore non vi sia sostanziale coincidenza degli assetti proprietari, né intercorrano rapporti di collegamento o di controllo (in tali casi, peraltro, il beneficio può essere riconosciuto qualora l'assunzione avvenga dopo 6 mesi dal licenziamento).

4.3.1 Misura della prestazione e modalità di erogazione

L'incentivo consiste nella corresponsione al datore di lavoro – mediante conguaglio con le somme dallo stesso dovute all'INPS a titolo di contributi previdenziali – di un incentivo pari all'indennità che sarebbe spettata al lavoratore assunto (con esclusione di quanto dovuto a titolo di



contribuzione figurativa) per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito ancora non erogate.

4.3.2 Provvedimento attuativo

L'attuazione della proroga al 2011 della suddetta misura sperimentale avverrà:

- con le modalità che saranno definite da un successivo DM;
- nel limite di importo – comunque non superiore a quello stabilito per il 2010 – che verrà individuato dal medesimo DM, anche a seguito del monitoraggio degli effetti della sperimentazione svolta in tale anno.

Si ricorda che, con riferimento all'anno 2010, le modalità attuative della disciplina in esame sono state definite dal DM 26.7.2010 n. 53344.

5 AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER IL SETTORE AGRICOLO

La L. 220/2010 ripristina, con efficacia retroattiva dall'1.8.2010, e conferma per il futuro le agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricoli di zone svantaggiate, la cui applicazione era stata estesa, ad opera della legge Finanziaria 2010, soltanto fino al 31.7.2010.

Viene, dunque, confermato il riconoscimento:

- nei territori montani particolarmente svantaggiati, di uno sgravio dei contributi a carico del datore di lavoro in misura pari al 75%;
- nelle zone agricole svantaggiate (compresi i territori dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Molise e Basilicata), di una riduzione contributiva pari al 68%.

6 SOPPRESSIONE DELL'INCREMENTO DELLE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Viene abrogata la disposizione della L. 247/2007 che, con decorrenza dall'1.1.2011, aveva previsto l'aumento, in misura pari allo 0,09%, delle aliquote contributive riguardanti:

- i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
- gli artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alle rispettive Gestioni autonome dell'INPS;
- i lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95.

Studio Rovidà

Studio Cidda Grondona